REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/478 DEL CONSIGLIO

del 22 marzo 2021

che attua il regolamento (UE) 2020/1998 relativo a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/1998, del 7 dicembre 2020, relativo a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani ([1]), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Il 7 dicembre 2020 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2020/1998.

(2) L'8 dicembre 2020, nella dichiarazione dell'alto rappresentante a nome dell'Unione europea sul regime globale di sanzioni dell'Unione in materia di diritti umani, l'Unione e gli Stati membri hanno ribadito il loro forte impegno a favore della promozione e protezione dei diritti umani in tutto il mondo. Il regime globale di sanzioni dell'Unione in materia di diritti umani sottolinea la determinazione dell'Unione a rafforzare il proprio ruolo nella lotta contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani in tutto il mondo. Far sì che tutti possano godere dei propri diritti umani è un obiettivo strategico dell'Unione europea. Il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani sono valori fondamentali dell'Unione e della sua politica estera e di sicurezza comune.

(3) Il 2 marzo 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/372 ([2]) e il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/371 ([3]), che ha designato quattro persone russe coinvolte in gravi violazioni dei diritti umani in Russia, tra cui arresti e detenzioni arbitrari, nonché nella diffusa e sistematica repressione della libertà di riunione pacifica e di associazione e della libertà di opinione e di espressione.

(4) L'Unione continua a nutrire profonda preoccupazione per le violazioni e gli abusi gravi dei diritti umani perpetrati in varie parti del mondo, ad esempio le torture, le uccisioni extragiudiziali, le sparizioni forzate o il ricorso sistematico al lavoro forzato da parte di persone ed entità in Cina, nella Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC), in Libia, in Eritrea, nel Sud Sudan e in Russia.

(5) In tale contesto, 11 persone e quattro entità dovrebbero essere inserite nell'elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi soggetti a misure restrittive di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2020/1998.

([1]) GU L 410 I del 7.12.2020, pag. 1.
([2]) Decisione (PESC) 2021/372 del Consiglio, del 2 marzo 2021, che modifica la decisione (PESC) 2020/1999 relativa a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani (GU L 71 I del 2.3.2021, pag. 6).
([3]) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/371 del Consiglio, del 2 marzo 2021, che attua il regolamento (UE) 2020/1998 relativo a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani (GU L 71 I del 2.3.2021, pag. 1).